

REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL PD DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico della provincia di L'Aquila e dei circoli territoriali nella provincia di L'Aquila.

Articolo 2

Il Tesoriere provinciale

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea provinciale, a norma dell'art. 32 dello Statuto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario provinciale, che lo sceglie fra persone che presentino i necessari requisiti di onorabilità e di professionalità.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo mandato. Nella ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea provinciale.

Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività amministrative di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria per le quali ha l'esclusiva competenza e deve rispettare il principio di economicità della gestione e assicurare l'equilibrio finanziario.

In particolare, il Tesoriere può compiere i seguenti atti:

1. creare ed estinguere conti correnti, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica;
2. stipulare contratti d'affitto e rescinderli;
3. acquistare, vendere e permutare beni immobili, merci e servizi, convenirne il prezzo, esigerlo o pagarlo rilasciando o ritirando quietanze;
4. firmare contratti di leasing;
5. firmare istanze e concordati, concorrere ad aste ed appalti indetti sia dai privati che da Enti Pubblici, ritirare e/o delegare dagli uffici postali telegrafici lettere, plichi, posta anche raccomandata o assicurata;
6. rappresentare il partito avanti gli uffici finanziari, le commissioni tributarie di qualsiasi grado per tutto ciò che concerne il partito con facoltà di firmare ricorsi e opposizioni, conciliare e transigere sottoscrivendo ogni relativo documento o verbale;
7. creare ed estinguere rapporti di lavoro del personale;
8. provvedere a tutti gli atti necessari alla riscossione, anche forzoso, dei contributi previsti nel presente regolamento;
9. rappresentare il partito avanti l'autorità giudiziaria nei giudizi sia di cognizione che esecutivi, nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori per determinare atti o categorie di atti, conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate con ampi poteri e salva specifica autorizzazione ai detti mandatarî ai sensi degli artt. 1395 Cod.Civ. e 1471 n. 4 del Cod. Civ., il tutto con premessa di rato e valido.

In casi di temporanea indisponibilità del Tesoriere i relativi poteri sono attribuiti al Presidente del Comitato di tesoreria sino alla cessazione della predetta indisponibilità.

Entro il 31 dicembre il Tesoriere presenta all'Assemblea provinciale per l'approvazione il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo. Tali documenti contabili vanno redatti secondo le indicazioni dell'art. 36, primo capoverso dello Statuto nazionale.

Il tesoriere almeno trimestralmente informa il Comitato di tesoreria e il Consiglio dei Garanti sull'andamento della gestione e sull'applicazione del presente regolamento.

Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni.

Articolo 3

Il Tesoriere del circolo e dell'assemblea comunale

Ogni coordinamento di circolo e assemblea comunale elegge un tesoriere, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Segretario.

Ai Tesorieri dei circoli e delle Unioni comunali si applicano le norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Il Comitato di tesoreria provinciale

Il Comitato di tesoreria provinciale è formato da un numero di componenti da 7 a 11 ed è presieduto da un Presidente. Il Presidente e i componenti sono eletti dal Coordinamento provinciale (assemblea provinciale) nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea provinciale, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i requisiti di cui all'art. 32, comma 1 dello Statuto.

Il Comitato di tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica della gestione contabile, dalle fonti di finanziamento alla allocazione delle risorse. Il Comitato di tesoreria approva il bilancio annuale e quello preventivo redatti dal tesoriere, prima che quest'ultimo li sottoponga all'approvazione dell'Assemblea provinciale.

I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo mandato.

Articolo 5

Le entrate

Le entrate del Partito democratico sono costituite:

- dalle erogazioni liberali per la quota associativa;
- dalle erogazioni liberali per le sottoscrizioni;
- dai proventi di manifestazioni;
- dai contributi che sono tenuti a versare, a norma dell'art. 34, secondo comma, dello Statuto nazionale, gli iscritti eletti in liste sostenute dal Partito Democratico e gli iscritti che ricoprono incarichi in organismi e/o enti emanazione delle assemblee elettive, nella misura del 10% dei compensi netti percepiti, oltre a quanto previsto dall'art. 22, comma 4 dello Statuto nazionale;
- dai finanziamenti privati previsti dalla legge;
- dai lasciti e legati.

Articolo 6

Principi dell'autofinanziamento

Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito, secondo le proprie disponibilità economiche, con una quota di iscrizione.

La quota minima di iscrizione al partito è stabilita dall'Unione regionale, e dovrà essere versata annualmente, entro il 30 aprile, al circolo di appartenenza.

Qualora gli iscritti, pur sollecitati, non provvedano al pagamento della propria quota, saranno invitati formalmente e per iscritto dal segretario del circolo di appartenenza a regolarizzare la posizione. In mancanza del versamento entro un mese dall'invito saranno automaticamente sospesi dall'esercizio dei diritti di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale. L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata all'anagrafe degli iscritti. L'invito scritto dovrà espressamente indicare le conseguenze del mancato versamento. Ad ogni modo, prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti e alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici dovrà verificarsi che gli interessati siano in regola con il versamento della quota di iscrizione.

Articolo 7

Le entrate da iniziative degli iscritti

Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa, nonché l'organizzazione giovanile, può promuovere la raccolta di contributi esclusivamente al fine di finanziare la realizzazione di singole iniziative politiche.

Nella raccolta di detti contributi, i promotori, sotto la loro responsabilità diretta, dovranno osservare, ove applicabili, le norme della legge 2 marzo 1974, n. 195 e successive modifiche e integrazioni, indicando, comunque, la natura e la provenienza di detti contributi. Le liberalità ed ogni altro contributo sottoscritto a favore di tali attività rientreranno a tutti gli effetti nel rendiconto del partito. I promotori delle singole iniziative politiche sono tenuti a produrre una nota dettagliata delle somme raccolte al Comitato di tesoreria e al Consiglio dei Garanti competente. Va inoltre osservato quanto stabilito al punto 3, lettera d) del Codice Etico del Partito Democratico.

Articolo 8

Le entrate del partito provinciale

Le entrate del Partito Democratico della provincia di L'Aquila sono costituite:

- dalla quota associativa degli iscritti che sarà fissata annualmente nel bilancio approvato dall'assemblea provinciale;
- dai contributi di iniziative di carattere provinciale di cui all'art. 6;
- dalla quota parte dei contributi degli iscritti eletti nelle Assemblee parlamentari e del Consiglio regionale che saranno assegnate dai regolamenti nazionali e/o regionali, ovvero, in mancanza, nella misura del 5% dei compensi netti percepiti;
- dai contributi degli iscritti eletti all'ente Provincia di L'Aquila, alle Comunità montane, e a tutti gli altri enti sovra comunali o associazioni di comuni della provincia di L'Aquila, nella misura del 10% dei compensi netti percepiti, oltre a quanto previsto dall'art. 22, comma 4 dello Statuto nazionale;
- dai contributi degli iscritti designati in enti di nomina provinciale e regionale appartenenti alle organizzazioni territoriali provinciali, nella misura del 10% dei compensi netti percepiti, oltre a quanto previsto dall'art. 22, comma 4 dello Statuto nazionale;
- dai contributi degli iscritti eletti e designati, già tenuti a versare al partito provinciale in ragione del loro mandato, che abbiano percepito una liquidazione o una indennità di fine mandato, nella misura del 10% delle somme riscosse al netto delle imposte.

Articolo 9

Le entrate dei circoli

Le entrate dei circoli e delle assemblee comunali sono costituite:

- dalle quote di iscrizione al netto della parte dovuta al partito provinciale e/o agli altri livelli del partito;
- dai contributi dei propri iscritti eletti nelle istituzioni comunali nella misura minima stabilita dall'art. 5;
- dalle iniziative di cui all'art. 6;
- dai contributi degli iscritti eletti e designati a livello comunale che abbiano percepito una liquidazione o una indennità di fine mandato, nella misura del 10% delle somme riscosse al netto delle imposte.

Articolo 10

Modalità e termini per il versamento dei contributi di cui all'art. 5

Gli iscritti eletti nelle istituzioni pubbliche, ovvero nominati, di cui all'art. 8, che percepiscono una indennità lorda mensile superiore a 1.000,00 € devono provvedere a versare al partito il contributo stabilito (10% e 5% dell'indennità netta) ogni mese attraverso delega permanente di bonifico all'ordine del Partito Democratico provinciale.

Gli iscritti eletti nelle istituzioni pubbliche, ovvero nominati, di cui all'art. 8, che percepiscono una indennità lorda mensile inferiore a 1.000,00 € devono provvedere a versare al partito il contributo

stabilito almeno ogni 3 mesi, ovvero nel periodo che deve essere concordato con il Tesoriere provinciale, con delega permanente di bonifico ovvero altro mezzo di pagamento.

Gli iscritti eletti nelle istituzioni comunali devono concordare con i segretari e i tesorieri comunali le modalità e i termini del versamento dei loro contributi ai circoli e alle assemblee comunali di appartenenza.

I contributi dei Sindaci e assessori comunali non possono essere inferiori al 10% delle indennità nette percepite.

Articolo 11

Le uscite

Tutti gli impegni di spesa devono essere autorizzati dal Tesoriere che ne deve assicurare la copertura finanziaria. Gli impegni di spesa non autorizzati resteranno a carico di coloro che li avranno ordinati e a nessun titolo potrà essere richiesto il rimborso al partito.

Il Tesoriere può riconoscere, a sua discrezione, gli impegni di spesa assunti senza la sua autorizzazione, e solo a condizione che si ravvisi un vantaggio per il partito.

Articolo 12

Anagrafe degli amministratori

È istituita l'anagrafe degli amministratori, comprendente i dati anagrafici ed enti di appartenenza di tutti gli eletti di cui agli articoli 8 e 9 e loro nominati.

La raccolta e l'aggiornamento dei dati sarà cura del Tesoriere e del Comitato di Tesoreria. L'anagrafe degli amministratori è pubblicata sul sito internet del Partito Democratico provinciale.

Articolo 13

Sanzioni

Al Tesoriere provinciale è fatto obbligo di richiamare gli iscritti che non provvedono a versare il proprio contributo nella misura e nei termini stabiliti nel presente regolamento. Il richiamo consiste in una sollecitazione scritta, anche attraverso messaggio sms o email, con il quale l'iscritto viene intimato a versare il contributo e informato circa le possibili sanzioni a cui può incorrere.

Qualora l'iscritto intimato non provveda a versare il contributo entro 10 giorni dal richiamo, il Tesoriere è obbligato a pubblicare sul sito internet del partito il suo nominativo e l'entità del mancato versamento.

Qualora l'iscritto intimato non provveda a versare entro 30 giorni dal richiamo, il Tesoriere è obbligato a comunicare il suo nominativo al Consiglio provinciale dei Garanti che provvederà con sollecitudine a convocare l'iscritto inadempiente, e, persistendo la mancanza, adottare il provvedimento di sospensione dell'iscritto dai diritti associativi, dandone comunicazione all'anagrafe e notizia sugli organi di informazione del partito.

In ogni caso non possono assumere incarichi di partito e non possono essere candidati ovvero nominati iscritti non in regola con gli obblighi contributivi di cui al presente regolamento.

Il Consiglio provinciale dei Garanti, su segnalazione di qualsiasi iscritto, può sanzionare il Tesoriere e chiunque altro, essendone tenuto, non abbia fatto applicare quanto previsto nel presente articolo.

In caso di grave inadempienza il Tesoriere può essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio dei Garanti che ne da segnalazione al Segretario provinciale per i provvedimenti di competenza.